



CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO E/O TIROCINI PRATICO VALUTATIVI

Tra

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925 con sede legale in Cagliari, via Università 40, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. FRANCESCO MOLA

e

L'azienda/ente/studio professionale Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede legale in , CAP 09047, Selargius (CA), Codice Fiscale: 03990570925 e/o P. IVA 03990570925, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da GIUSEPPE PINTOR nato a Nuoro (NU) il 14/07/1963

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 25 marzo 1998, n. 142 tirocini di formazione e di orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n° 1859; che con la Legge 8 novembre 2021, n. 163 e i successivi decreti interministeriali attuativi sono stati introdotti i Tirocini Pratico Valutativi (TPV) nell'ambito delle lauree abilitanti all'esercizio di determinate professioni;

Si conviene quanto segue:

- ART.1** Ai sensi della normativa citata in premessa, il soggetto ospitante si impegna, su proposta del soggetto promotore, ad accogliere presso le proprie strutture studenti dell'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari, ivi compresi i tirocini pratico-valutativi, nel rispetto del rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
- ART.2**
1. Il tirocinio ai sensi della normativa citata in premessa non costituisce rapporto di lavoro.
 2. Il tirocinio si svolge in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio del tirocinante. Le attività di TPV, ove previste dai regolamenti didattici del corso di studio, vengono svolte negli ambiti disciplinari previsti nei medesimi Regolamenti e in relazione alle aree di attività del soggetto ospitante.
 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor indicato dal soggetto ospitante.
 4. Per ogni tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente: il nominativo e i dati del tirocinante; il nominativo del tutor accademico e del tutor designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ente ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle polizze assicurative. Il progetto formativo viene predisposto e accettato dalle parti attraverso l'applicativo di gestione dei tirocini adottato dal soggetto promotore. Eventuali modifiche, concordate dalle parti, verranno apportate e accettate attraverso il medesimo applicativo.
- ART.3** Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- ART.4** Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- ART.5** Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Accordi specifici potranno essere definiti in corso di esecuzione della Convenzione.
- ART.6** Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente atto, vengano trattati dalle parti esclusivamente per le finalità del medesimo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) come novellato dal D. Lgs. 101/2018.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

- ART.7** 1. Le parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/2003 ed alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente le parti come in epigrafe indicate e domiciliate.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi legge e/o di un provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
5. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.
6. I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione e sino all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.
7. Le parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.
- ART.8** La presente convenzione ha durata di 5 anni, tacitamente rinnovabile salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.
- ART.9** 1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.
2. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari - Ufficio Territoriale di Cagliari 1.
- La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.
- ART.10** 1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. Per ulteriori aspetti specifici relativi all'organizzazione dei tirocini non disciplinati dalla presente convenzione si rimanda a quanto previsto dagli Ordinamenti e dai Regolamenti dei corsi di studi e/o da ulteriori atti dell'Ateneo e alle informazioni contenute nel sito istituzionale <https://www.unica.it/it/didattica/studiare/tirocini>.
- ART.11** Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Cagliari.

Sottoscritta digitalmente per il soggetto ospitante
GIUSEPPE PINTOR

Sottoscritta digitalmente per il soggetto promotore
Prof. FRANCESCO MOLA